

N. 35

44. Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un determinato principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l'intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile deve essere riflesso con applicazione retrospettiva, con ricalcolo dei dati relativi al periodo precedente, se possibile. Tuttavia, se il valore della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è ragionevolmente determinabile, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio deve essere applicato prospetticamente. Un'alternativa consentita è quella di esporre l'intera rettifica accumulata retrospettivamente nella determinazione dell'utile o perdita netta del periodo in cui il principio contabile viene modificato. L'effetto del Principio descritto nel paragrafo 43 è di richiedere che all'interno dell'esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retrospettivamente all'inizio dell'esercizio.
45. Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all'interno di un esercizio, comporterebbe l'applicazione di due differenti principi contabili sono stati applicati a una specifica classe di operazioni all'interno dell'esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità delle informative intermedie.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.***

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 35**Attività destinate a cessare**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nell'aprile 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.

Il presente Principio sostituisce i paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.

Nel 1999, il paragrafo 8 dell'introduzione, i paragrafi 20, 21, 29, 30 e 32 del Principio e il paragrafo 4 dell'appendice B sono stati modificati al fine di uniformare la terminologia a quella utilizzata nello IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

INTRODUZIONE

1. Il presente Principio (IAS 35) prende in esame l'esposizione e l'informativa in bilancio riguardante le attività destinate a cessare. Tale argomento era già stato trattato in maniera relativamente sintetica nei paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) dell'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Lo IAS 35 sostituisce i menzionati paragrafi dello IAS 8 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
2. Le finalità dello IAS 35 sono quelle di stabilire un criterio per poter esporre distintamente le informazioni relative a una importante attività che l'impresa ha intenzione di cessare dalle informazioni relative a quelle attività che, invece, sono destinate a continuare e di specificare l'informativa minima relativa a un'attività destinata a cessare. Distinguere le attività destinate a cessare da quelle destinate a continuare dà la possibilità a investitori, creditori, e altri utilizzatori del bilancio di effettuare più agevolmente proiezioni sui flussi finanziari, sulla capacità di generare reddito, e sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.
3. Un'attività destinata a cessare è una componente relativamente ampia di un'impresa — come per esempio può essere un settore d'attività o un settore geografico come definiti dallo IAS 14, Informativa di settore — che l'impresa, sulla base di un unico programma, ha intenzione di cedere sostanzialmente nella sua totalità o di chiudere per abbandono o attraverso una vendita frazionata.

4. Il presente Principio utilizza il termine «attività destinata a cessare» invece del tradizionale «attività cessata» perché «attività cessata» (tempo passato) comporta che la rilevazione di una cessazione sia necessaria solo alla fine o in prossimità della conclusione del processo stesso di cessazione dell'attività. Il presente Principio richiede, invece, che le informazioni relative a un'attività destinata a cessare siano già fornite prima che ciò si verifichi — quando un programma dettagliato e formale di cessione è stato deciso e comunicato o quando l'impresa ha già contrattato la cessione.
5. Il Principio disciplina esclusivamente aspetti di natura espositiva e d'informativa da fornire in bilancio. Focalizza l'interesse, infatti, su come esporre un'attività destinata a cessare nel bilancio di un'impresa e su che tipo di informativa fornire. Non prevede, perciò, alcun nuovo principio per stabilire quando e come rilevare e determinare ricavi, costi, flussi finanziari e modifiche nelle attività e passività relative a un'attività destinata a cessare. Anzi, lo stesso Principio richiede che le imprese seguano i principi di rilevazione contabile e di valutazione già contenuti in altri Principi contabili internazionali.
6. Secondo il presente Principio, l'informativa riguardante una cessazione pianificata deve essere esposta per la prima volta nel bilancio pubblicato da un'impresa dopo che è stato stipulato un accordo per la vendita della quasi totalità dei beni dell'attività destinata a cessare o il consiglio di amministrazione o altro organo direttivo equivalente ha approvato e comunicato la prevista cessazione. Le informazioni previste includono:
 - una descrizione dell'attività destinata a cessare;
 - il settore/i di attività o geografico nel quale l'attività è inserita;
 - la data e la natura del fatto che determina l'inizio dell'obbligo di informativa;
 - il periodo entro il quale si prevede che l'operazione verrà completata;
 - i valori di bilancio complessivi delle attività e delle passività che devono essere cedute;
 - gli importi dei ricavi, costi, utili prima delle imposte o perdite attribuibili all'attività destinata a cessare e i relativi oneri fiscali;
 - i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento e finanziaria dell'attività destinata a cessare;
 - l'importo di qualsiasi provento o perdita connessa alla dismissione dei beni o alla estinzione delle passività attribuibili all'attività destinata a cessare e i relativi oneri fiscali; e
 - i prezzi di vendita, al netto dei costi di cessione, derivanti dalla vendita delle attività nette per le quali l'impresa ha stipulato uno o più accordi di vendita vincolanti, la relativa tempistica, e i valori contabili di queste attività nette.
7. I bilanci degli esercizi dei periodi successivi a quello in cui per la prima volta è stata inserita l'informativa devono fornire informazioni aggiornate, inclusa l'evidenziazione di qualsiasi significativo cambiamento relativo all'entità o alla tempistica dei flussi finanziari determinati dalle attività e dalle passività che devono essere cedute o estinte e le cause di tali cambiamenti.
8. L'informativa dovrebbe essere fornita anche nel caso in cui un programma di cessione fosse approvato e pubblicamente comunicato dopo la chiusura del periodo amministrativo dell'impresa ma prima che la pubblicazione del bilancio dello stesso periodo sia autorizzata. Questa informativa continua, inoltre, sino a che la cessione è completata.
9. Le informazioni comparative riguardanti periodi precedenti esposte nel bilancio preparato dopo che l'informativa è stata inserita in bilancio per la prima volta devono essere adattate per separare attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari attribuibili ad attività destinate a cessare da quelle destinate a continuare. Attraverso una distinta esposizione effettuata retroattivamente di attività destinate a cessare e di attività destinate a continuare, viene migliorata la capacità di un utilizzatore di bilancio di fare proiezioni.

N. 35

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1
Definizioni	2-16
Attività destinate a cessare	2-15
Fatti che determinano l'inizio dell'obbligo di informativa	16
Rilevazione e valutazione	17-26
Accantonamenti	20-21
Perdite durevoli di valore	22-26
Esposizione e informativa di bilancio	27-48
Informativa iniziale	27-30
Altre informazioni integrative	31-32
Aggiornamento dell'informativa	33-37
Informazioni distinte per ciascuna attività destinata a cessare	38
Esposizione delle informazioni richieste	39-43
Prospetto del bilancio o note	39-40
Esclusione dai componenti straordinari	41-42
Uso restrittivo del termine «attività destinata a cessare»	43
Esempi di informativa	44
Ricalcolo dei valori dei periodi precedenti	45-46
Informativa nei bilanci intermedi	47-48
Data di entrata in vigore	49-50

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere il paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di stabilire i principi per fornire adeguate informazioni sulle attività destinate a cessare, dando la possibilità agli utilizzatori del bilancio, grazie a un'informativa sulle attività destinate a cessare distinta da quella relativa alle attività destinate a continuare, di effettuare più agevolmente proiezioni sui flussi finanziari, sulla capacità di generare reddito, e sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio si applica a tutte le attività destinate a cessare di qualsiasi impresa.***

DEFINIZIONI

Attività destinate a cessare

2. ***L'attività destinata a cessare è una componente di un'impresa:***
 - (a) ***che l'impresa stessa, in base a un unico programma, ha intenzione di:***
 - (i) ***dismettere sostanzialmente nella sua totalità, per esempio vendendo la componente in un'unica operazione, oppure attraverso scorporo o scissione a favore dei proprietari dell'impresa stessa;***
 - (ii) ***dismettere in maniera frazionata, liquidando le attività ed estinguendo le passività della componente individualmente; oppure***
 - (iii) ***chiudere l'attività per abbandono;***
 - (b) ***che rappresenta un importante autonomo ramo di attività o area geografica di attività; e***
 - (c) ***che può essere individuata dal punto di vista operativo e del bilancio.***
3. In relazione al criterio di cui al punto (a) della definizione (paragrafo 2 (a)), un'attività destinata a cessare può essere ceduta nella sua totalità o in maniera frazionata, ma sempre in esecuzione di un programma complessivo il cui fine ultimo è quello di far cessare l'attività dell'intera componente.
4. Se l'impresa vende una componente sostanzialmente nella sua totalità, il risultato dell'operazione può essere una perdita netta o un utile netto. Per tale cessazione, esiste una data precisa in cui avviene la stipulazione di un accordo di vendita vincolante, nonostante che l'effettivo trasferimento del possesso e il connesso controllo dell'attività destinata a cessare possano verificarsi a una data successiva. Egualmente, i pagamenti dovuti al venditore possono aver luogo al momento dell'accordo, al momento del trasferimento, o anche in un periodo futuro differito.
5. Invece di cedere un'importante componente nella sua totalità, l'impresa può cessare la componente vendendo le attività ed estinguendo le passività in maniera frazionata (individualmente o in piccoli gruppi). In tal caso, mentre il risultato complessivo può essere una perdita netta o un utile netto, la vendita di una singola attività o l'estinzione di una singola passività può avere esito opposto. Inoltre, non esiste un momento preciso in cui un accordo complessivo di vendita vincolante viene stipulato. Invece, le vendite delle attività e l'estinzione delle passività possono richiedere un periodo di mesi o forse anche più lungo, e alla fine del periodo amministrativo si può verificare che solo parte della cessazione è completata. Perché un'attività possa essere qualificata come attività destinata a cessare, la cessione deve essere effettuata in base a un singolo programma coordinato.
6. L'impresa può chiudere un'attività per abbandono senza significative vendite di attività. Un'attività chiusa per abbandono viene considerata destinata a cessare nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni contenute nella definizione. Tuttavia, qualora cambi l'ambito di un'attività o il modo in cui questa viene gestita, l'attività medesima non può essere considerata un abbandono poiché, pur se cambiata, quella attività resta sempre operativa.
7. Le imprese commerciali, spesso, chiudono impianti, abbandonano prodotti o addirittura linee intere di prodotti, e modificano la dimensione della propria forza lavoro in risposta ai cambiamenti avvenuti sul mercato. Questi tipi di cessazioni, generalmente, non costituiscono, di per sé, attività destinate a cessare, in conformità all'accezione che al termine viene data nel Principio, anche se possono verificarsi allorché un'attività è in procinto di cessare.
8. Esempi di attività che non necessariamente soddisfano le condizioni di cui al punto (a) del paragrafo 2, ma che possono invece soddisfarle in combinazione con altre circostanze, includono:
 - (a) l'estinzione graduale o dovuta a un processo evolutivo di una linea di prodotti o di una categoria di servizi;

N. 35

- (b) la cessazione, anche se avvenuta in maniera relativamente repentina, di molti prodotti facenti parte di una categoria di attività ancora funzionante;
 - (c) il trasferimento da una ubicazione a un'altra di alcune operazioni di produzione o distribuzione connesse a un particolare ramo di attività;
 - (d) la chiusura di un impianto per ottenere miglioramenti di produttività o altri risparmi sui costi; e
 - (e) la vendita di una società controllata le cui attività sono molto simili a quelle della società madre o di altre affiliate.
9. Un settore di attività o un'area geografica oggetto di informazione in bilancio così come definito nello IAS 14, Informativa di settore, dovrebbe normalmente soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione di un'attività destinata a cessare (paragrafo 2 (b)), ossia dovrebbe costituire una importante autonoma linea di attività o un'area geografica di attività. Una parte di un settore di attività, così come definito nello IAS 14, può anch'esso soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione. In un'impresa che opera in un unico settore di attività o in un'unica area geografica e che, quindi, non presenta informazioni di settore, una linea di prodotti o di servizi può egualmente soddisfare le condizioni della definizione.
10. Lo IAS 14 consente, ma non richiede obbligatoriamente, che differenti fasi di operazioni integrate in linea verticale siano identificate come autonomi settori di attività. Tali settori di attività integrati verticalmente possono soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione di attività destinata a cessare.
11. Una componente può essere individuata distintamente dal punto di vista operativo e del bilancio — condizione (c) della definizione (paragrafo 2(c)) — se:
- (a) le proprie attività e passività possono essere direttamente attribuite a essa;
 - (b) i propri proventi (ricavi lordi) possono essere direttamente attribuiti a essa; e
 - (c) almeno la maggior parte dei propri costi operativi può essere direttamente attribuita a essa.
12. Attività, passività, ricavi e costi sono direttamente attribuibili a una componente se questi vengono meno nel momento in cui la componente stessa è venduta, abbandonata o altrimenti ceduta. Interessi e altri costi finanziari sono imputati a un'attività destinata a cessare solo se il debito connesso può essere attribuito similmente alla componente.
13. Come definito nel presente Principio, si suppone che le attività destinate a cessare siano relativamente infrequenti. Taluni cambiamenti non classificabili come attività destinate a cessare possono essere qualificati come ristrutturazioni (vedere IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali).
14. Inoltre, vi possono essere degli eventi infrequenti non qualificabili come cessazioni di attività o come ristrutturazioni da cui derivano voci di ricavo o di costo che richiedono una separata informativa, in linea con quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, in ragione del fatto che il loro ammontare, natura o incidenza li rende di rilevante importanza per spiegare l'andamento dell'impresa nel periodo in esame.
15. Il fatto che la cessione di una componente di un'impresa venga classificata come un'attività destinata a cessare, secondo quanto disposto nel presente Principio, non mette, di per sé, in discussione la capacità dell'impresa a continuare a essere in funzionamento. Lo IAS 1, Presentazione del bilancio, richiede che venga riferita in bilancio la possibilità o la definitiva certezza che l'impresa non sia più in grado di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Fatti che determinano l'inizio dell'obbligo di informativa

16. ***In riferimento a un'attività destinata a cessare, i fatti che determinano l'inizio dell'obbligo di informativa sono rappresentati dal verificarsi di uno dei seguenti avvenimenti, qualsiasi di essi si verifichi per primo:***
- (a) ***l'impresa ha stipulato un accordo di vendita vincolante per la quasi totalità delle attività attribuibili all'attività destinata a cessare; o***
 - (b) ***il consiglio di amministrazione dell'impresa o un altro equivalente organo direzionale ha sia approvato un dettagliato e formale programma per la cessazione dell'attività sia comunicato tale programma.***

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

17. ***L'impresa deve applicare i principi di rilevazione e di valutazione previsti negli altri Principi contabili internazionali allo scopo di decidere quando e come rilevare e misurare i cambiamenti di valore di attività e passività, e i ricavi, costi e flussi finanziari relativi a una attività destinata a cessare.***
18. Il Principio in oggetto non stabilisce alcun principio di rilevazione e di valutazione. Piuttosto, prevede che l'impresa segua i principi di rilevazione e valutazione stabiliti in altri Principi. In proposito, con tutta probabilità due Principi risulteranno rilevanti, ovvero:
- (a) IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e
 - (b) IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.
19. Altri Principi che possono risultare attinenti sono lo IAS 19, Benefici per i dipendenti, per ciò che concerne la rilevazione contabile dei benefici derivanti dalla conclusione di rapporti lavorativi, e lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, in merito alla dismissione delle attività cui lo stesso Principio fa riferimento.

Accantonamenti

20. Un'attività destinata a cessare è una ristrutturazione secondo la definizione che di essa viene data nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Quest'ultimo fornisce una guida per alcune delle disposizioni contenute nel presente Principio, incluso:
- (a) che cosa si intende per «un dettagliato e formale programma per la cessazione» nell'accezione in cui il termine viene usato nel paragrafo 16 (b) del presente Principio; e
 - (b) che cosa si intende per «comunicazione del programma» nell'accezione in cui il termine è usato nel paragrafo 16 (b) del presente Principio.
21. Lo IAS 37 stabilisce quando un accantonamento deve essere rilevato. In alcuni casi, il fatto che obbliga l'impresa a effettuare un accantonamento si verifica dopo la chiusura del periodo amministrativo ma prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio di quell'esercizio. Il paragrafo 29 del presente Principio richiede che in tali circostanze venga fornita l'informativa prevista per le attività destinate a cessare.

Perdite durevoli di valore

22. L'approvazione e la comunicazione di un programma di cessazione sono indicative del fatto che i beni attribuibili all'attività destinata a cessare possono aver subito una perdita durevole di valore o anche che una perdita durevole di valore precedentemente rilevata e riferita alle medesime attività deve essere aumentata o stornata. Di conseguenza, in conformità a quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, l'impresa stima il valore recuperabile di ciascun bene dell'attività destinata a cessare (il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso) e rileva la relativa perdita durevole di valore o lo storno di una eventuale precedente perdita di valore.
23. Nell'applicare lo IAS 36 a un'attività destinata a cessare, l'impresa decide se stimare il valore recuperabile di un bene dell'attività destinata a cessare tramite la valutazione delle attività singolarmente prese o dell'unità generatrice di flussi finanziari (definita nello IAS 36 come il più piccolo gruppo identificabile di attività, di cui il bene in oggetto fa parte, che genera, attraverso un uso continuativo degli stessi, flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività). Per esempio:
- (a) se l'impresa vende l'attività destinata a cessare sostanzialmente nella sua totalità, nessuna delle attività coinvolte nella cessazione genera flussi finanziari in maniera autonoma rispetto agli altri beni attribuibili all'attività destinata a cessare. Di conseguenza, il valore recuperabile delle attività destinate a cessare è calcolato nel suo complesso e una perdita durevole di valore, qualora esista, viene ripartita tra i beni dell'attività destinata a cessare in conformità a quanto previsto dallo IAS 36;
 - (b) se l'impresa cede l'attività destinata a cessare in altri modi come, per esempio, tramite vendite frazionate, il valore recuperabile è determinato per ogni singola attività, a meno che le attività stesse siano vendute per gruppi; e
 - (c) se l'impresa chiude per abbandono un'attività destinata a cessare, il valore recuperabile è determinato per ogni singola attività così come previsto dallo IAS 36.

N. 35

24. Una volta comunicato il programma, le negoziazioni che intercorrono con i potenziali acquirenti dell'attività destinata a cessare o gli effettivi accordi di vendita vincolanti possono indicare che il valore dei beni dell'attività destinata a cessare possono aver subito un'ulteriore perdita durevole di valore o che perdite durevoli di valore delle medesime attività rilevate in precedenti periodi possono essersi ridotte. Di conseguenza, quando tali circostanze si verificano, l'impresa deve stimare nuovamente il valore recuperabile dell'attività destinata a cessare e rilevare le risultanti perdite durevoli di valore o gli storni delle stesse in conformità a quanto stabilito dallo IAS 36.
25. Il prezzo stabilito in un accordo vincolante di vendita è la migliore stima del prezzo netto di vendita di un bene (o di un'unità generatrice di flussi finanziari) o del flusso finanziario in entrata atteso dalla definitiva dismissione per determinare il valore d'uso dell'attività (o dell'unità generatrice di flussi finanziari).
26. Il valore contabile (valore recuperabile) di un'attività destinata a cessare include il valore contabile (valore recuperabile) dell'eventuale avviamento che può essere attribuito in base a un criterio ragionevole e coerente alla medesima attività.

ESPOSIZIONE E INFORMATIVA DI BILANCIO

Informativa iniziale

27. ***L'impresa deve includere nel proprio bilancio, a partire dal bilancio del periodo nel quale si verifica uno dei fatti che determinano l'obbligo iniziale all'informativa (così come definito nel paragrafo 16), quanto segue in relazione a un'attività destinata a cessare:***
- (a) ***una descrizione dell'attività destinata a cessare;***
 - (b) ***il/i settore/i d'attività o geografico/i nel quale l'attività è ricompresa, in conformità a ciò che è stabilito dallo IAS 14;***
 - (c) ***la data e la natura del fatto che ha determinato l'inizio dell'obbligo di informativa;***
 - (d) ***la data o il periodo nel quale si prevede che la cessazione sia portata a termine, se conosciuti o determinabili;***
 - (e) ***i valori in bilancio della totalità delle attività e delle passività destinate alla cessione;***
 - (f) ***l'ammontare per l'esercizio corrente dei ricavi, dei costi, dell'utile prima delle imposte o della perdita derivanti dalla gestione ordinaria attribuibili all'attività destinata alla cessione, e i relativi oneri per imposte sul reddito come previsto dal paragrafo 81 (h) dello IAS 12; e***
 - (g) ***l'ammontare per l'esercizio corrente dei flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento, e finanziaria dell'attività destinata a cessare.***
28. Nella determinazione del valore di attività, passività, ricavi, costi, utili, perdite e flussi finanziari attribuibili a un'attività destinata a cessare, per adempiere agli obblighi informativi previsti dal presente Principio le suddette poste possono essere attribuite all'attività destinata a cessare solo se queste saranno cedute, liquidate, ridotte o eliminate quando la cessazione sarà completata. Nella misura in cui tali poste continuano a esistere dopo che la cessazione è stata portata a termine, queste stesse non possono essere attribuite all'attività destinata a cessare.
29. ***Se un fatto che determina l'inizio dell'obbligo di informativa si verifica dopo la chiusura del bilancio dell'impresa ma prima che la pubblicazione del bilancio del medesimo periodo sia autorizzata, il bilancio del periodo in oggetto deve includere le informazioni specificate nel paragrafo 27.***
30. Per esempio, il consiglio di amministrazione di un'impresa, il cui esercizio si chiude il 31 dicembre 20X5 approva un programma di cessazione d'attività in data 15 dicembre 20X5, e comunica tale programma il 10 gennaio 20X6. Il consiglio autorizza la pubblicazione del bilancio per il 20X5 il 20 marzo 20X6. Il bilancio del 20X5 contiene le informazioni previste dal paragrafo 27.

Altre informazioni integrative

31. **Quando un'impresa cede attività o estingue passività attribuibili a un'attività destinata a cessare oppure stipula accordi vincolanti per la vendita di tali attività o per l'estinzione di tali passività, deve inserire nel proprio bilancio, quando l'evento si verifica, le seguenti informazioni:**
- (a) **per qualsiasi utile o perdita rilevata nella cessione di attività o nella estinzione di passività attribuibili all'attività destinata a cessare, l'importo dell'utile prima delle imposte o della perdita e gli oneri per imposte sul reddito relativi all'utile o alla perdita, come previsto dal paragrafo 81 (h) dello IAS 12; e**
 - (b) **il prezzo netto di vendita o un intervallo di prezzi (al netto dei costi attesi di cessione) delle attività nette per le quali l'impresa ha stipulato uno o più accordi di vendita vincolanti, il momento previsto dell'incasso dei relativi flussi finanziari, e il valore contabile di queste attività nette.**
32. Le cessioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l'obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. In conformità allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data del bilancio, se alcuni dei beni attribuibili all'attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l'oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell'esercizio ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, questo stesso bilancio deve includere le informazioni integrative previste dal paragrafo 31, se la loro mancata inclusione incide sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e decisioni corrette.

Aggiornamento dell'informativa

33. **In aggiunta alle informazioni previste dai paragrafi 27 e 31, l'impresa deve includere nei bilanci dei periodi successivi a quello nel quale si verifica uno dei fatti che determinano l'obbligo iniziale di informativa la descrizione di ogni cambiamento rilevante nell'importo o nel momento atteso dei flussi finanziari relativi alle attività e alle passività che devono essere cedute o estinte e le circostanze che hanno causato tali cambiamenti.**
34. Esempi di circostanze e attività che potrebbero essere evidenziati sono la natura e i termini degli accordi di vendita vincolanti delle attività, uno scorporo delle attività attraverso scissione a favore degli azionisti dell'impresa e l'approvazione legale o da parte di organi di controllo.
35. **Le informazioni previste dai paragrafi 27-34 devono essere presentate nei bilanci per tutti i periodi successivi fino a quello in cui la cessazione può essere considerata conclusa. Una cessazione si considera conclusa quando il programma è sostanzialmente concluso o abbandonato, sebbene il pagamento da parte del compratore (compratori) al venditore possa ancora non essere interamente avvenuto.**
36. **Se l'impresa abbandona o si ritira da un programma precedentemente indicato come destinato a far cessare un'attività, tale decisione e i suoi effetti devono essere evidenziati.**
37. Per l'applicazione del precedente paragrafo, l'informativa riguarda anche lo storno di qualsiasi precedente perdita di valore o accantonamenti rilevati in riferimento all'attività destinata a cessare.

Informazioni distinte per ciascuna attività destinata a cessare

38. **Qualsiasi informazione prevista dal presente Principio deve essere esposta distintamente per ciascuna attività destinata a cessare.**

N. 35*Esposizione delle informazioni richieste*

Prospetto del bilancio o note

39. **Le informazioni richieste dai paragrafi 27-37 possono essere esposte sia nelle note sia nei prospetti di bilancio, a eccezione dell'informazione sull'utile prima delle imposte o perdita rilevata in occasione della cessione di attività o estinzione di passività attribuibili all'attività destinata a cessare (paragrafo 31 (a)), che deve essere esposta nel prospetto di conto economico.**
40. Si incoraggia l'esposizione delle informazioni previste dai paragrafi 27 (f) e 27 (g) rispettivamente nel prospetto di conto economico e nel rendiconto finanziario.

Esclusione dai componenti straordinari

41. **Un'attività destinata a cessare non deve essere esposta come un componente straordinario.**
42. Lo IAS 8 definisce i componenti straordinari come quei «ricavi o costi che originano da fatti od operazioni che sono chiaramente distinti dalla attività ordinaria dell'impresa e quindi non si prevede che essi si ripetano spesso o con regolarità». I due esempi di componenti straordinari esposti nello IAS 8 riguardano gli espropri di beni e le calamità naturali; entrambe sono tipologie di eventi che sfuggono al controllo della direzione aziendale. Come definito nel presente Principio, un'attività destinata a cessare si fonda su un unico programma di vendita o comunque di cessione di una importante parte dell'azienda predisposto dalla direzione aziendale.

Uso restrittivo del termine «attività destinata a cessare»

43. **Una ristrutturazione, un'operazione o un fatto che non soddisfa la definizione di attività destinata a cessare data nel presente Principio non deve essere indicata come attività destinata a cessare.**

Esempi di informativa

44. L'appendice A fornisce esempi di esposizione e informazioni richieste dal presente Principio.

Ricalcolo dei valori dei periodi precedenti

45. **Le informazioni comparative relative a periodi precedenti esposte nel bilancio preparato dopo che si è verificato uno dei fatti che ha determinato l'obbligo iniziale d'informativa devono essere modificate per separare attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari destinati a restare da quelli destinati, invece, a restare operativi, in modo analogo a quanto previsto dai paragrafi 27-43.**
46. L'appendice B illustra l'applicazione del paragrafo precedente.

Informativa nei bilanci intermedi

47. **Le note di un bilancio intermedio devono descrivere qualsiasi attività o fatto rilevante che si è verificato relativamente all'attività destinata a cessare dalla fine del più recente esercizio annuale e qualsiasi cambiamento rilevante nell'importo o nel momento in cui si prevede che si verifichino i flussi finanziari relativi alle attività o alle passività destinate rispettivamente a essere cedute o estinte.**
48. Il presente Principio è coerente con l'impostazione utilizzata nello IAS 34, Bilanci intermedi, secondo il quale le note al bilancio intermedio hanno l'obiettivo di fornire una spiegazione dei cambiamenti significativi che si sono verificati dalla data dell'ultimo bilancio annuale.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

49. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata anche per esercizi chiusi dopo la pubblicazione del presente Principio.**
50. Il presente Principio sostituisce i paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.